



STATUTO



ART. 1 COSTITUZIONE

L'associazione denominata "ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE DI SIENA A.P.S." è un'organizzazione senza personalità giuridica d'ora in avanti denominata per brevità Associazione. L'Associazione è attualmente affiliata all'Associazione Nazionale Vigili Fuoco del Corpo Nazionale con sede in Roma.

L'Associazione potrà affiliarsi ad altri Enti del Terzo Settore e/o a Reti Associate. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Essa è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento Attuativo Interno.

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello Statuto.

Il presente Statuto è interpretato nel rispetto della Costituzione Italiana, del Decreto Legislativo 03 Luglio 2017, n° 117 (denominato "Codice del Terzo Settore") e del Codice Civile.

ART. 2 SEDE E ZONA DI ATTIVITA'

L'Associazione ha la propria sede in Siena, Strada del Ruffolo n° 2/B, CAP 53100, presso il Comando dei Vigili del Fuoco nell'Ufficio del Referente Provinciale per i rapporti con l'Associazione.

L'Associazione opera nel territorio della provincia di Siena.

Su delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione può istituire o chiudere, nel territorio della provincia di Siena, proprie sedi distaccate da essa dipendenti.

Tutte le riunioni degli Organi Sociali dell'Associazione, possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché all'interno del territorio provinciale.

ART. 3 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

La stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea degli Associati, con le modalità indicate al successivo Art. 24.

1



ART. 4 FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'Art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

d - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge "8 Marzo 2003 n° 53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 Agosto 2016 n° 166 e s.m.i. o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

j - protezione civile, ai sensi della Legge 24 Febbraio 1992 n° 225 e s.m.i.

L'Associazione intende in particolare:

- tenere vivi tra i Soci i valori di solidarietà fra gli uomini, il ricordo delle tradizioni dei Corpi dei Vigili del Fuoco, la memoria storica di coloro che sono caduti nell'adempimento del loro servizio;
- svolgere, in ambito territoriale tramite i Soci, attività di sostegno e beneficenza in favore delle persone che si trovino in stato di necessità, e inoltre:
 - di formazione e informazione, per la divulgazione della cultura della prevenzione e della sicurezza dai rischi connessi alle attività negli ambienti di vita, anche ai fini della conoscenza di regole per l'auto-protezione e per la salvaguardia dell'ambiente;
 - di addestramento in materia di sicurezza, di difesa civile e di protezione civile in favore dei cittadini, enti pubblici, privati, associazioni, formalizzando protocolli di intesa con il Comando Provinciale V.V.F. di Siena.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

2



L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Non possono altresì essere svolte attività che risultino in contrapposizione a quelle del Corpo Nazionale o di sua specifica competenza.

Più in generale l'Associazione può costituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione o gemellaggio, con altre associazioni ed enti del terzo settore, a livello nazionale e territoriale.

L'Associazione in qualità del suo Consiglio Direttivo o attraverso singoli Soci, non può svolgere attività di sindacato o patronato attivo.

ART. 5 ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato, ma non inferiore a 7 (sette) persone fisiche ai sensi dell'Art. 35 c. 1 del C.T.S., tutti coloro che, senza alcuna distinzione di sesso, etnia, nazionalità, ideologia e religione, si riconoscono nello Statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità, attività e scopi ivi indicati.

A tutti gli Associati devono essere consegnate copie aggiornate dello Statuto dell'Associazione e del Regolamento Attuativo Interno.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'Associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante Socio di condividere le finalità e gli scopi dell'Associazione, di non avere in atto, a suo carico, nessun procedimento giuridico per reati dolosi o abbia riportato condanne per reati dolosi e non sia stato riabilitato, di accettare senza alcuna riserva lo Statuto e il Regolamento Attuativo. Detta richiesta deve essere presentata al Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta, deliberando secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite dall'Associazione e le attività di interesse generale svolte.

L'iscrizione all'Associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, disponendo l'iscrizione dei nuovi Soci nel libro degli aderenti all'Associazione.

Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un soggetto minore d'età la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

3



La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e ammessa dalla Segreteria della Associazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione dell'aspirante Socio al quale deve essere comunicata per iscritto (a mezzo posta, e-mail o c-mail pec).

Avverso la decisione del Consiglio Direttivo sull'ammissione di nuovi soci è ammesso appello all'Assemblea dei Soci entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto.

Nessun motivo legato a distinzioni di sesso, etnia, nazionalità, ideologia, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo Socio, nei successivi n° 10 giorni, dovrà versare al Tesoriere dell'Associazione la quota annuale di iscrizione.

Il Tesoriere rilascerà al Socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo Art. 9.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale, in modo prevalente, di prestazioni di volontari che, per questo, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'attività degli Associati è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari.

ART. 6 LE CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci:

- D'ONORE
- BENEMERITI
- EFFETTIVI
- SOSTENITORI

SOCI D'ONORE

E' attribuita la qualifica di Socio d'Onore, previo consenso degli interessati, su proposta del Consiglio Direttivo e approvazione dell'Assemblea dei Soci:

- al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio e fuori servizio decorato di medaglia d'oro o d'argento al valore civile ed alle persone parimenti decorate o insignite di altri riconoscimenti di particolare dignità o che abbiano titoli di particolare benemerita nei riguardi del Corpo o dell'Associazione;
- ai familiari dei deceduti per causa di servizio.

4

SOCI BENEMERITI

Sono Soci benemeriti i Soci Fondatori dell'Associazione.

Su proposta del Consiglio Direttivo e relativa approvazione assembleare dei Soci, possono essere nominati Soci Benemeriti, previa accettazione degli stessi, tutti coloro che abbiano dato un contributo determinante e sostanziale allo sviluppo dell'Associazione anche se non appartenenti al C.N.V.V.F.

SOCI EFFETTIVI

Tale categoria comprende:

- a) il personale del C.N.V.V.F. che ha lasciato il servizio per raggiunti limiti di età o per altri motivi non in contrasto con i requisiti richiesti;
 - b) gli ex vigili volontari ausiliari e coloro che hanno espletato il Servizio Civile nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - c) il personale in servizio nel Comando provinciale appartenente a qualunque ruolo.
- Ai Soci di cui alla lettera c) si applicano le disposizioni del presente Statuto nei limiti compatibili con il loro stato di dipendenti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

SOCI SOSTENITORI

Sono Soci sostenitori tutti coloro che non appartengono alla categoria dei soci effettivi e fanno domanda d'iscrizione.

ART. 7

DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli Associati hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Gli Associati hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i libri sociali, dietro presentazione di richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione, di consultare i verbali delle adunanze e delle deliberazioni degli organi sociali e di estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo le disposizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, di essere informati sui programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali e di usufruire di tutti i servizi forniti dalla stessa.

Possono esercitare il diritto di voto, direttamente o per delega, in Assemblea gli Associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa. Nel caso di Associati minorenni, il diritto di voto sarà esercitato da chi ha la responsabilità genitoriale.

Le spese sostenute dai Volontari potranno essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione (resa ai sensi dell'Art. 46 del DPR 28/12/2000 n° 445), purché non superino gli importi stabiliti dall'Art. 17, c.4 del D.Lgs. 117/2017, e secondo le

5



Non possono far parte dell'Associazione coloro che:

- siano stati destituiti dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- abbiano riportato condanne penali per reati dolosi e non siano stati riabilitati;
- siano stati esclusi in precedenza dall'Associazione.

L'Associato che perda o risulti non avere o abbia perduto i requisiti di ammissione, sarà cancellato dal "Libro degli Associati".

ART. 10

GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea degli Associati;
- 2) il Consiglio Direttivo.

Tutti i componenti degli organi sociali devono essere iscritti all'Associazione.

ART. 11

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Nell'Assemblea degli Associati hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 (uno) associato.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (quest'ultima non può avvenire in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione) e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci: di quello d'esercizio e quello preventivo.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'Art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento interno;

7

modalità deliberate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione in merito alle spese e le attività per le quali è ammesso il rimborso.

ART. 8

OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli Associati devono:

- rispettare il presente Statuto ed il Regolamento interno in tutta la loro interezza;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza alcun scopo di lucro, anche indiretto;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- pagare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea degli Associati.

ART. 9

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di Associato si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota associativa trascorsi ulteriori due mesi dalla data di ultima scadenza prevista il 30 Giugno di ogni anno;
- recesso comunicato per iscritto al Presidente dell'Associazione che delibererà in merito;
- esclusione prevista quando il Socio:
 - non ottempererà alle disposizioni del presente Statuto e Regolamento, delle deliberazioni degli Organi sociali;
 - ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui l'Associato svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

L'Associato può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione della Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione assunta dall'Assemblea, in caso di esclusione, dovrà essere comunicata con lettera raccomandata a.r., fax o mail all'associato il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Qualora l'Associato escluso rivesta una carica sociale, decade immediatamente e automaticamente da tale carica.

La perdita della qualità di Associato per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

6



- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la proposta di nomina del Presidente Onorario, dei Soci d'Onore e dei Soci Benemeriti previo consenso degli interessati;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega di almeno sette Soci che non siano componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e d'esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati.

ART. 12

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati (dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione) convocata in sede congressuale.

Le cariche all'interno del suddetto organo sociale (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, ecc.) vengono attribuite tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea congressuale degli Associati.

Riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'Art. 2382 CC.

A) COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel Registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quadriennio e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 3 (tre) volte consecutive.

8





Se venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del quadriennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea degli Associati, convocata successivamente alla nomina. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venissero a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea degli Associati, con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto di voto, dall'Assemblea degli Associati con votazione a maggioranza di 2/3 (due terzi).

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo. Ad essi è riconosciuto soltanto il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esecuzione del loro incarico.

B) CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, di norma una volta ogni tre mesi, ma anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei soci (in questo caso, la riunione deve avvenire entro n° 15 giorni dal ricevimento della richiesta). Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

C) COMPITI

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea degli Associati (o di altri organi) e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere nella prima riunione, tra i suoi componenti e con votazione segreta se richiesta dalla maggioranza dei presenti, il Presidente quale legale rappresentante della Sezione e le altre cariche sociali proposte dal Presidente stesso;
- eseguire le delibere dell'Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- amministrare l'Associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea degli Associati alla quale risponde direttamente;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento

9



delle stesse;

- promuovere l'attività dell'Associazione, autorizzando la spesa;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- convocare l'Assemblea degli Associati almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- elaborare il bilancio preventivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il bilancio consuntivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale trascorso;
- deliberare circa la proposta all'Assemblea dei Soci per l'attribuzione della qualifica di Socio Onorario e di Presidente Onorario;
- deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti Soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- deliberare sul recesso volontario del Socio;
- escludere dal Consiglio Direttivo i membri che siano stati assenti ingiustificati per ben 3 (tre) volte consecutive alle riunioni dello stesso;

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta a tutti gli effetti di legge l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni.

A) ELEZIONE

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti.

B) DURATA, CESSAZIONE E REVOCA DELLA CARICA

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo. Il Presidente può essere revocato dall'Assemblea degli associati, a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti e con la partecipazione, o per delega, di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto di voto.

C) COMPITI

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'Associazione.

Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che, in caso di necessità e di urgenza, il



Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere ai seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti gli Associati;
- verificare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'Associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e degli Associati.

ART. 14

IL PRESIDENTE ONORARIO

Qualora nominato, il Presidente Onorario rappresenta onorevolmente tutta l'Associazione e partecipa a pieno titolo alla sua attività. Egli prende parte, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo il proprio parere sugli argomenti da trattare. La carica viene a cessare per: decesso, revoca o dimissioni.

ART. 15

IL VICE-PRESIDENTE

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente. Nei confronti degli Associati e dei terzi (persone fisiche, giuridiche, uffici o enti pubblici e/o privati), la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

ART. 16

IL SEGRETARIO

Il Segretario assiste il Presidente.

Compiti del Segretario sono in particolare:

- l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea degli Associati, nonché dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia;
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea degli Associati nonché della validità delle deleghe;
- la tenuta aggiornata dei Libri Sociali dell'Associazione;
- l'esame e disbrigo della corrispondenza

11



ART. 17

IL TESORIERE

E' il consigliere al quale spetta: la riscossione delle entrate in favore dell'Associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute; il compito di curare la gestione della cassa dell'Associazione; tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende e predisporre il bilancio dell'Associazione con la relativa relazione contabile.

ART. 18

CONTROVERSIE

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli Associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale, ove ha sede l'Associazione, di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART. 19

CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti degli Organi Sociali per lo svolgimento dei loro incarichi nell'interesse dell'Associazione. Le cariche sociali hanno la durata di n° 4 (quattro) anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del medesimo periodo.

ART. 20

ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate della Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- eventuali contributi straordinari elargiti dagli Associati e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all'Associazione;
- eventuali proventi, contributi o elargizioni erogati dallo Stato, da Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- eventuali contributi di organismi internazionali;
- eventuali rimborsi derivanti da convenzioni;
- eventuali rendite patrimoniali;
- eventuali proventi derivanti da attività benefiche e sociali;
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'Art. 6 del C.T.S.;
- eventuali donazioni e lasciti testamentari.

Tutti i fondi dell'Associazione sono depositati sul conto corrente bancario intestato all'Associazione.

Ogni operazione finanziaria è disposta a firma del Presidente e del Tesoriere. In caso di un loro impedimento possono essere sostituiti, con delega scritta, rispettivamente dal Vice presidente e dal Segretario.

ART. 21

QUOTA ASSOCIATIVA

La quota sociale annua di iscrizione all'Associazione è determinata dall'Assemblea degli Associati. Tale quota non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di decesso o di perdita della qualità di Associato; è intransmissibile sia per atto *inter vivos* che *mortis causa* e in caso di dimissioni, radiazione o morte del Socio rimane in proprietà dell'Associazione.

Gli Associati non in regola con il pagamento della quota associativa non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea degli iscritti, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell'Associazione.

ART. 22

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 23

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di Aprile all'Assemblea degli Associati la relazione nonché il bilancio d'esercizio ed entro il giorno 30 del mese di Novembre quello preventivo per l'anno successivo. Il bilancio d'esercizio e il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun Associato possa prenderne visione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'Art 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.



13

ART. 24

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri Associati.

ART. 25

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dal Regolamento interno e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 03 Luglio 2017 n° 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Le presenti disposizioni Statutarie sostituiscono quelle del precedente Statuto, a partire dalla data di approvazione dello Statuto stesso dalla Assemblea degli Associati.

ART. 26

FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie si elegge il Foro di Siena.

APPROVAZIONE DELLO STATUTO

Approvato in Siena dall'Assemblea Straordinaria degli Associati
nella adunanza del 27 Novembre 2021

Il Presidente
Alberto Mani



Il Segretario
Giulia Foralli

14
ESEMPLARE
G. Foralli